

le, e quando anche non avessero timore veruno, non devono serbarlo, se prima non vengono ficurati che la sentenza non sia ingiusta, e nulla, come l'opinione commune la stima.

E che la Signoria di Venezia per ogni ragione può, e deve opporsi alla pubblicazione, ed impedire con ogni mezzo l'esecuzione del Precetto Pontificio, corrigendo quegli, che tentassero eseguirlo, sendo certo che l'interdetto è notoriamente nullo, e di niun valore.

Il che si mostrerà evidentemente colla pruova delle proposizioni seguenti.

PRIMA PROPOSIZIONE.

*Il Commando di Superiore, e dello stesso Papa non ubbliga l'Inferiore all'ubbidienza, se non è publicato, ed intimato.*

Perche non ubbliga più il precetto del Giudice, di quello che fa la legge, mà è essenziale alla legge che sia publicata, e senza ciò non ubbliga, come S. Tomaso 12. q. 40. art. 4.